

Tabella 1 - Alcune sanzioni previste dal DLgs 81/08, come modificato dal Dlgs 106/09. ⁽¹⁾

CONDOTTA	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE	SANZIONE
Rischi di natura elettrica			
Non sono stati valutati i rischi di natura elettrica	Art. 80, comma 2	Art. 87, comma 1, lett. c	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stato valutato il rischio di fulminazione	Art. 80, comma 2	Art. 87, comma 1, lett. c	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non sono state adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi dovuti ai contatti diretti ed indiretti, all'innescio e propagazione di incendi ed esplosioni, alla fulminazione ed alle sovratensioni	Art. 80, comma 3	Art. 87, comma 3, lett. d	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da 1000 € a 4800 €
Esecuzione di lavori sotto tensione (BT) da parte di persone non idonee e/o senza rispettare le procedure o utilizzare le attrezzature previste dalle norme tecniche	Art. 82, comma 1	Art. 87, comma 2, lett. e	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici a distanze inferiori ai limiti di cui all'allegato IX, senza adottare le disposizioni di sicurezza contenute nelle norme tecniche	Art. 83, comma 1	Art. 87, comma 2, lett. e	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Campi elettromagnetici			
Non sono stati valutati i rischi dovuti ai campi elettromagnetici	Art. 29, comma 1	Art. 55, comma 1, lett. a	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non sono state adottate le misure di protezione necessarie per prevenire i rischi dovuti ai campi elettromagnetici	Art. 29, comma 1	Art. 55, comma 1, lett. a	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Verifiche periodiche degli impianti			
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto di terra o di protezione dai fulmini (DPR 462/01) ⁽²⁾	Art. 80, comma 3 Art. 64, comma 1, lett. e	Art. 87, comma 3, lett. d Art. 68, comma 1, lett. b	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da 1000 € a 4800 €
Non è stata eseguita la verifica dell'impianto elettrico nelle zone 0, 20, 1, 21 (DPR 462/01)	Art. 296, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 €

(Segue)

⁽¹⁾ Le sanzioni indicate nella tabella 1 sono previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti (fanno eccezione le sanzioni relative all'omessa valutazione dei rischi, che sono previste soltanto a carico del datore di lavoro, trattandosi di un obbligo non delegabile).

⁽²⁾ Prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/08, secondo la Giurisprudenza assolutamente prevalente, la violazione degli obblighi di cui al DPR 462/01 era penalmente sanzionata, ai sensi dall'art. 389, comma 1, lett. c), del DPR 547/55 (in considerazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, dello stesso DPR 462/01).

A seguito dell'abrogazione del DPR 547/55, intervenuta ad opera del DLgs 81/08, la violazione del DPR 462/01 non è più provvista di sanzione penale (in tale senso Cassazione Penale, sez. III, 15 giugno 2009, n. 24641).

La violazione dell'obbligo di effettuare le verifiche periodiche dell'impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al DPR 462/01 può dunque essere sanzionata solo nei limiti in cui integra gli estremi di una condotta prevista e punita dal DLgs 81/08, ad esempio:

- il datore di lavoro che non esegue tale verifica commette il reato di cui all'articolo 80, comma 3, sanzionato dall'art. 87, comma 3, lett. d), del DLgs 81/08 perché non ha provveduto ad adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ed in particolare i rischi di contatti indiretti, fulminazione diretta ed indiretta e sovratensioni, omettendo di far effettuare una verifica prevista da una disposizione di legge (DPR 462/01) al precipuo scopo di controllare l'idoneità, l'efficienza ed il funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati al fine di prevenire o eliminare i rischi sopra indicati;
- il datore di lavoro che non esegue tale verifica commette il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. e) sanzionato dall'art. 68, comma 1, lett. b), del DLgs n. 81/08 perché non ha provveduto a sottoporre al controllo del loro funzionamento gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei rischi, ed in particolare i rischi di contatti indiretti, fulminazione diretta ed indiretta e sovratensioni, omettendo di far effettuare una verifica prevista da una disposizione di legge (DPR 462/01) al precipuo scopo di controllare il funzionamento dei suddetti impianti e dispositivi di sicurezza, installati al fine di prevenire o eliminare i rischi sopra indicati.

Per quanto riguarda, infine, le verifiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, si applicano gli art. 296 e 297 del DLgs 81/08.

Tabella 1 - (Continua).

CONDOTTA	ARTICOLO VIOLATO	ARTICOLO CHE PREVEDE LA SANZIONE	SANZIONE
Manutenzione degli impianti			
Non sono state predisposte le procedure d'uso e manutenzione degli impianti	Art. 80, comma 3	Art. 87, comma 3, lett. d	Arresto da 2 a 4 mesi, oppure ammenda da 1000 € a 4800 €
Non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente	Art. 86, comma 1	Art. 87, comma 4, lett. d	Sanzione amministrativa da 500 € a 1800 €
Non sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza i verbali dei controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini	Art. 86, comma 3	Art. 87, comma 4, lett. d	Sanzione amministrativa da 500 € a 1800 €
Cantieri edili			
L'installatore non ha predisposto il POS (quando necessario) ⁽³⁾	Art. 96, comma 1, lett. g	Art. 159, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 2500 € a 6400 € ⁽⁴⁾
L'installatore ha redatto un POS incompleto (privo degli elementi di cui all'allegato XV)	Art. 96, comma 1, lett. g	Art. 159, comma 1	Ammenda da 2000 € a 4000 €
Luoghi con pericolo di esplosione ⁽⁵⁾			
Non sono stati valutati i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive	Art. 290	Art. 297, comma 1	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non sono state attuate le misure necessarie per prevenire i pericoli di esplosione	Art. 85, comma 1	Art. 87, comma 2, lett. e	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stata predisposta la classificazione delle zone pericolose	Art. 293, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stato preparato e/o aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni	Art. 294, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Non è stata impartita una specifica formazione ai lavoratori esposti al pericolo di esplosione	Art. 294-bis, comma 1	Art. 297, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2500 € a 6400 €
Progettisti, installatori, costruttori di macchine ed attrezzature			
Il progettista non ha rispettato i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o scelto attrezzature, componenti e dispositivi di protezione non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza	Art. 22, comma 1	Art. 57, comma 1	Arresto fino a 6 mesi, oppure ammenda da 1500 € a 6000 €
Il costruttore ha venduto, noleggiato o concesso in uso un'attrezzatura non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia sicurezza	Art. 23, comma 1	Art. 57, comma 2	Arresto da 3 a 6 mesi, oppure ammenda da 10000 € a 40000 €
L'installatore non si è attenuto alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e/o alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei componenti installati	Art. 24, comma 1	Art. 57, comma 3	Arresto fino a 3 mesi, oppure ammenda da 1200 € a 5200 €

⁽³⁾ Per conoscere i casi in cui l'installatore deve predisporre il POS, vedasi TNE 9/09, pag. 14.

⁽⁴⁾ La sanzione è dell'arresto da 4 a 8 mesi, o dell'ammenda da 2000 € a 8000 €, se la violazione è commessa in cantieri in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del DLgs 81/08.

⁽⁵⁾ Per l'omessa verifica periodica degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01, vedasi la sezione "Verifiche periodiche e controlli di manutenzione degli impianti".